

Parte prima - N. 18

Anno 48

31 maggio 2017

N. 152

Sommario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2017, N.8

Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 4714 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". A firma del Consigliere: Rancan7

Oggetto n. 4715 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". A firma dei Consiglieri: Sassi, Sensoli8

Oggetto n. 4716 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". A firma delle Consigliere: Sensoli, Piccinini8

Oggetto n. 4717 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Foti, Rancan, Bagnari, Montalti, Sensoli9

Oggetto n. 4718 - Ordine del giorno n. 5 collegato all'oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". A firma dei Consiglieri: Foti, Calvano, Marchetti Francesca, Rontini9

Oggetto n. 4719 - Ordine del giorno n. 6 collegato all'oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". A firma della Consigliera: Gibertoni10

Oggetto n. 4721 - Ordine del giorno n. 8 collegato all'oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". A firma dei Consiglieri: Bertani, Calvano, Sensoli11

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2017, N.8

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1: Oggetto e finalità

Art. 2: Funzioni della Regione

Art. 3: Programmazione regionale

Art. 4: Funzioni dei comuni e degli altri enti locali

Art. 5: Contributi regionali

Art. 6: Monitoraggio e ricerca

Art. 7: Formazione

Art. 8: Promozione delle attività motorie e sportive nell'organizzazione dell'attività didattica

Art. 9: Conferenza sullo sport

Art. 10: Dichiarazione di pubblica utilità

Art. 11: Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante

Art. 12: Sanzioni

Art. 13: Affidamento degli impianti

Art. 14: Clausola valutativa

Art. 15: Lotta al doping

Art. 16: Norme finanziarie

Art. 17: Abrogazioni

Art. 18: Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Art. 19: Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell'Unione europea, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età,

la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della wellness valley, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e) della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)).

2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva di promozione del diritto allo sport per tutti attraverso il coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva, anche in un'ottica interculturale. Ne favorisce l'integrazione con gli interventi di politiche della salute finalizzati al superamento del disagio sociale, anche attraverso l'attuazione delle strategie sull'attività fisica per la Regione europea elaborate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), con quelli delle politiche educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.

3. La Regione favorisce un'equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività motorie e sportive in ambienti sani e sicuri.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione:

- a) promuove l'attività degli enti locali e delle organizzazioni che operano in ambito sportivo senza fini di lucro, favorendone l'aggregazione organizzativa;
- b) favorisce lo sviluppo, la piena accessibilità e la fruibilità da parte di atleti, praticanti e pubblico con disabilità e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, nonché il presidio della loro articolata diffusione su tutto il territorio regionale, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi e persegue il contenimento del consumo del suolo in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
- c) promuove attività e iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo, favorendo l'equa partecipazione allo sport anche da parte delle persone con disabilità e contrastando gli stereotipi di genere e l'abbandono sportivo, in particolare da parte dei minori e delle persone in condizione di svantaggio sociale ed economico;
- d) promuove le raccomandazioni della Carta europea dei diritti delle donne nello sport, le pari opportunità nella pratica sportiva ed ogni azione diretta a prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'organizzazione e gestione della pratica sportiva;
- e) favorisce l'integrazione delle politiche sportive con quelle sociali, turistiche, culturali, economiche, ambientali e del benessere;
- f) promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi, nonché di eventi di rilievo regionale o locale, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute

culturali, turistiche ed economiche anche avvalendosi delle proprie società in house;

g) promuove, in raccordo con gli enti locali, anche attraverso borse di studio, la valorizzazione di atleti emergenti e delle eccellenze sportive della regione Emilia-Romagna;

h) promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motoria e ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche incentivando il rapporto con le associazioni e le società sportive dilettantistiche del territorio.

5. Ai fini della presente legge per attività motoria e sportiva si intende qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione, sia essa organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali e ogni forma di attività fisica, svolta anche in modo sistematico e continuativo, secondo le norme previste da specifiche discipline.

6. Sono escluse dai benefici della presente legge le attività svolte in ambito professionistico.

Art. 2

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di sport:

- a) promozione dell'avviamento alla pratica sportiva, anche contrastandone l'abbandono precoce, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le istituzioni scolastiche;
- b) promozione, in collaborazione con gli enti locali, della cultura dello sport, anche come elemento d'inclusione sociale, e dell'accessibilità, anche gratuita, delle strutture sportive e dei loro servizi, con particolare attenzione alle persone in condizione di fragilità;
- c) promozione e tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva, anche attraverso la prevenzione e il contrasto all'abuso di sostanze dirette a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva;
- d) diffusione della cultura della legalità nello sport e del suo valore educativo, adottando misure necessarie per contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e sfruttamento e ogni connessione con fenomeni che inducano al gioco d'azzardo patologico;
- e) sostegno d'interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica attraverso l'integrazione fra istituzioni locali, Sistema sanitario regionale, associazioni di volontariato e di promozione sociale per il perseguimento di stili di vita salutari;
- f) programmazione regionale del fabbisogno degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva al fine di favorire

la loro effettiva fruizione da parte delle persone, la perequazione della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti;

g) promozione, in collaborazione con i comuni, dell'accessibilità e fruibilità delle strutture sportive e dei loro servizi da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche;

h) incentivazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, dell'accesso al credito per gli impianti e gli spazi sportivi da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso la costituzione di consorzi fidi o di fondi di garanzia oppure tramite l'accesso ad appositi fondi già in essere a favore dei soggetti che realizzano investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge;

i) sostegno alla formazione e qualificazione degli operatori;

j) promozione, in accordo con le istituzioni competenti, d'iniziativa e convenzioni finalizzate all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle relative attrezzature in orario extrascolastico;

k) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport anche con il coinvolgimento dell'Università.

2. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, approva il Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, di seguito denominato Piano triennale dello sport, di cui all'articolo 3, comma 1.

3. L'Assemblea legislativa regionale approva altresì una Carta etica su proposta della Giunta regionale, previo parere della Conferenza sullo sport di cui all'articolo 9, attuando, tra l'altro, i principi di cui al comma 1, lettera d).

4. Le funzioni regionali di cui al comma 1 sono realizzate anche attraverso campagne d'informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico e sociale delle persone nonché per la diffusione e il corretto esercizio delle attività sportive.

5. La Regione, per la realizzazione delle campagne d'informazione di cui al comma 4, può avvalersi della collaborazione di comuni e loro unioni, aziende sanitarie, CONI, CIP ed enti e associazioni ad essi affiliati, associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale e altri soggetti pubblici e privati.

Art. 3

Programmazione regionale

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale dello sport con cui, sulla base di un'analisi della situazione generale del territorio in materia, come risultante anche dalle precedenti programmazioni, individua gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione dell'attività motoria e sportiva.

2. Il Piano triennale dello sport detta, in particolare, indirizzi per:

a) la realizzazione di sinergie fra le politiche per la promozione delle attività motorie e sportive, in particolare con quelle di promozione e tutela della salute, benessere, integrazione sociale, anche a favore delle persone con disabilità, sviluppo economico e attrattività turistica, armonioso sviluppo urbano, culturale e ambientale del territorio;

b) la programmazione degli interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva e degli spazi destinati alla pratica motoria e sportiva, nonché per l'incentivazione dell'accesso al credito.

3. La Giunta regionale realizza le linee del Piano triennale dello sport approvando gli interventi attuativi.

4. In particolare la Giunta individua le misure di sostegno per:

a) iniziative di promozione dell'avviamento alla pratica sportiva e alle attività formative degli operatori;

b) interventi volti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;

c) interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione dell'impiantistica sportiva e degli spazi per attività motorie, sportive e di sviluppo della wellness valley, di cui all'articolo 1, comma 1;

d) interventi diretti alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità;

e) progetti di attività motorie e sportive e manifestazioni sportive rilevanti per il territorio.

5. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresì studi, ricerche e attività di divulgazione.

Art. 4

Funzioni dei comuni e degli altri enti locali

1. I comuni e le loro unioni, istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), partecipano alla definizione del Piano triennale dello sport tramite il Consiglio delle autonomie locali.

2. Gli enti locali competenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano la propria programmazione alle esigenze di adeguata dotazione di impianti sportivi, di aree urbane e di spazi naturali da destinare alle attività motorie e sportive, assicurandone la valorizzazione.

3. I comuni svolgono le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione dell'articolo 11, commi 1, 4, 6, 7 e 8 e comminano le sanzioni di cui all'articolo 12 secondo le direttive regionali emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 9.

Art. 5

Contributi regionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi, nell'ambito delle proprie funzioni, a seguito di avviso pubblico che definisce:

- a) i soggetti ammissibili al contributo;
- b) gli interventi e le iniziative finanziabili;
- c) i criteri per l'attribuzione dei contributi;
- d) la rendicontazione delle spese sostenute e l'effettuazione dei relativi controlli.

2. Possono beneficiare dei contributi regionali i seguenti soggetti:

- a) gli enti locali ed altri soggetti pubblici;
- b) le istituzioni scolastiche riconosciute dal competente ministero;
- c) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)), che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;
- d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP e le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- e) soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.

3. Per interventi urgenti o iniziative specifiche legate a eventi sportivi di particolare rilievo, sopraggiunti successivamente all'adozione del Piano triennale dello sport, la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, può provvedere, nell'ambito delle proprie funzioni, a concedere specifici contributi.

4. Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali, individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati.

5. Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Art. 6

Monitoraggio e ricerca

1. La Regione, anche nell'ambito delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione),

esercita le funzioni di osservatorio del sistema sportivo regionale, mediante la raccolta di informazioni e dati, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport e una costante informazione agli enti ed agli operatori del settore, anche in collaborazione con:

- a) gli enti locali;
- b) il CONI ed il CIP;
- c) gli enti di promozione sportiva;
- d) altri enti pubblici e privati.

2. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresì studi e ricerche, i cui risultati possono essere inseriti nel Programma statistico nazionale e sono inseriti nel Programma statistico regionale, ed attività di divulgazione, anche con riferimento al monitoraggio sull'efficacia degli interventi di promozione dell'attività motoria e sportiva e sull'adeguatezza dei relativi interventi pubblici.

3. I soggetti destinatari di finanziamenti, ai sensi dell'articolo 5, e gli enti locali sono tenuti a fornire alla Regione dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio.

4. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati personali raccolti, a utilizzarli per fini statistici, conoscitivi e di ricerca e a comunicarli e diffonderli, anche in forma disaggregata, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di dati personali.

Art. 7

Formazione

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, il CONI e il CIP, gli enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici, gli enti di formazione della Regione accreditati, le università e le aziende sanitarie della Regione nonché con gli enti e le organizzazioni che si occupano di attività motoria e sportiva, promuove attività educative, formative e di aggiornamento finalizzate a:

- a) sensibilizzare la popolazione alle tematiche relative al diritto universale allo sport, al corretto svolgimento delle attività motorie e sportive, alla correlazione tra sport, prevenzione e benessere psico-fisico e sociale della persona nonché all'esercizio dello sport in sicurezza;
- b) incrementare la cultura, la qualificazione e la professionalità degli operatori, con una particolare attenzione alla formazione per l'approccio alla disabilità.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, lettera b) la Regione promuove, in accordo con i soggetti competenti, anche la formazione degli operatori all'uso del defibrillatore automatico esterno (DAE).

Art. 8

Promozione delle attività motorie e sportive nell'organizzazione dell'attività didattica

1. La Regione riconosce nella scuola, oltre che nell'associazionismo sportivo e nelle società sportive dilettantistiche,

la sede privilegiata per promuovere i valori e i principi educativi della pratica motoria e sportiva come occasione di socialità, confronto e miglioramento personale e come strumento d'integrazione sociale, oltre che di promozione e tutela della salute.

2. La Regione favorisce il coinvolgimento delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche all'interno del sistema educativo d'istruzione e formazione, a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 11, anche attraverso la diffusione delle attività sportive in orario e periodo extrascolastico, valorizzando il patrimonio pubblico e scolastico e favorendo l'educazione e l'avvicinamento degli individui in età scolare a un'attività motoria, nell'ambito della più ampia offerta sportiva, anche attraverso forme di collaborazione tra scuola, società sportive dilettantistiche ed associazionismo sportivo.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) le tipologie d'iniziativa ammesse al contributo sono:

- a) partecipazione a progetti di avviamento all'attività sportiva, anche di livello agonistico, organizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche in collaborazione con il CONI;
- b) progetti di avviamento all'attività sportiva e alla psicomotricità;
- c) partecipazione a progetti scolastici relativi a percorsi motori e sportivi in cui siano integrati allievi con disabilità.

Art. 9

Conferenza sullo sport

1. La Giunta regionale istituisce la Conferenza sullo sport, nominata dal Presidente della Giunta regionale, quale organo consultivo per le attività della Regione oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela delle persone, monitoraggio e ricerca.

2. Sono membri della Conferenza:

- a) il Presidente della Regione, o un suo delegato, che la presiede;
- b) quattro rappresentanti degli enti locali, di cui uno delle unioni di comuni, designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- c) un rappresentante designato dal CONI regionale;
- d) un rappresentante designato dal CIP regionale;
- e) due rappresentanti designati dagli enti di promozione sportiva;
- f) un rappresentante delle università attive sul territorio regionale designato dalla Conferenza Regione – università, istituita ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
- g) un rappresentante designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale.

3. La Conferenza dura in carica per tutta la durata della legislatura regionale e la partecipazione ai lavori non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione ad alcun titolo.

4. Possono essere invitati, altresì, altri soggetti a fronte di ulteriori esigenze di approfondimento.

Art. 10

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo e inseriti nelle graduatorie, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), ancorché non finanziati, sono considerati opere destinate a servizi d'interesse generale.

2. L'approvazione del progetto, definitivo o esecutivo, per la costruzione da parte di enti pubblici degli impianti sportivi di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità a condizione che l'opera sia conforme alla pianificazione urbanistica vigente o che la procedura di approvazione determini la relativa conformazione dei piani urbanistici. Tale effetto dichiarativo cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

Art. 11

Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante

1. I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.

2. L'istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127), oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Per l'esercizio di attività motorie e sportive finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico e miglioramento dell'efficienza fisica delle persone che si svolgono in strutture aperte al pubblico, è necessario aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore qualificato al quale viene affidato il coordinamento delle attività svolte e la verifica della loro corretta applicazione.

5. Dei nominativi dell'istruttore qualificato e di quelli di specifica disciplina deve essere data adeguata pubblicità.

6. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente ministero;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP ed esercitate senza finalità agonistiche, quali ballo e danza, non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

7. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 4 le attività sportive agonistiche disciplinate dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

8. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.

9. Al fine dell'applicazione dei commi 1, 4, 6 e 7 la Regione Emilia-Romagna emana specifiche direttive.

Art. 12

Sanzioni

1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 per l'avvio dell'attività, la mancata nomina di un operatore qualificato o di specifica disciplina comporta l'erogazione di una sanzione, da parte del comune territorialmente competente, per una somma da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. Tali risorse sono destinate al sostegno dello sport dilettantistico.

2. L'accertamento circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 4, 6 e 7 è effettuato secondo le prescrizioni contenute nelle direttive regionali di cui all'articolo 11, comma 9.

Art. 13

Affidamento degli impianti

1. Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.

2. Gli enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi:

a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;

b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;

c) valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità

economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione;

d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti.

3. Ai fini dell'applicazione dei principi stabiliti dai commi 1 e 2 la Regione individua linee guida contenenti migliori pratiche, non vincolanti, al fine della loro promozione sul territorio, nonché le correlate definizioni applicative.

Art. 14

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione assembleare, con cadenza triennale, una relazione sulle attività poste in essere ai sensi della presente legge, finalizzata a valutare lo stato della sua attuazione e i risultati conseguiti nel favorire la diffusione della pratica sportiva.

2. La relazione deve contenere dati e informazioni con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) attuazione delle misure di sostegno previste dall'articolo 3;

b) descrizione dei progetti e delle iniziative finanziate dalla Regione, con indicati i soggetti destinatari e l'ammontare dei contributi concessi;

c) sintesi degli interventi attivati per la diffusione e qualificazione degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva;

d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge;

e) sintesi degli interventi attivati per il contrasto agli stereotipi e alla violenza nello sport e al potenziamento delle pari opportunità in ambito sportivo.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti e gli operatori del settore attuatori e destinatari degli interventi della presente legge.

4. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 15

Lotta al doping

1. La Regione riconosce il doping quale pratica negativa nello sport, anche amatoriale e dilettantistico, promuove la salute individuale e collettiva nel rispetto della normativa approvata dall'Agenzia mondiale anti doping (WADA-AMA) e ne contrasta la diffusione anche attraverso il Centro regionale antidoping e la Consulta regionale per la lotta al doping.

2. Le organizzazioni e i soggetti che siano stati riconosciuti responsabili in via definitiva in giudizio di aver indotto o favorito l'assunzione di sostanze dopanti

individuata dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), sono soggetti alla revoca dei contributi eventualmente concessi dalla Regione per l'evento o l'attività nell'ambito del quale si è verificato l'episodio sanzionato in giudizio, né possono accedervi per i cinque anni successivi alla condanna.

Art. 16

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport), nell'ambito della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" - Programma 1 "Sport e Tempo Libero" del bilancio di previsione 2017-2019.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 17

Abrogazioni

1. La legge regionale n. 13 del 2000 e la legge regionale 6 luglio 2007, n. 11 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali) sono abrogate.

Art. 18

Disposizioni di prima applicazione e transitorie

1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale definisce:

- a) modalità, per l'anno 2017, per la concessione di contributi per la promozione della pratica sportiva, nelle more dell'adozione del Piano triennale dello sport;
- b) specifiche direttive di cui all'articolo 11, commi 1, 6 e 7, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 maggio 2017

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 280 del 13 marzo 2017; oggetto assembleare n. 4296 (X Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 157 del 15 marzo 2017;

- assegnato alla V Commissione assembleare permanente "Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport e Legalità" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni: IV "Politiche per la salute e Politiche sociali" e "Per la parità e per i diritti delle persone";

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/2017 del 18 maggio 2017, con preannuncio di richieste di relazioni orali in Aula del relatore della Commissione Paolo Calvano e del consigliere di minoranza Andrea Liverani, nominati dalla Commissione in data 30 marzo 2017;

- scheda tecnico-finanziaria;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 30 maggio 2017, alle ore 13.03, atto n. 60/2017.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4714 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". A firma del Consigliere: Rancan

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

lo sport per i giovani rappresenta un'attività molto importante in grado non solo di migliorare il proprio equilibrio psico-fisico ma di aiutarli ad attuare una vera e propria crescita personale.

Lo sport aiuta a relazionarsi con il prossimo, a rispettare le regole e a condividere obiettivi comuni.

Considerato che

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sottolinea come una giusta dose di attività fisica nell'età della crescita contribuisca allo sviluppo di tessuti muscolo-scheletrici (ossa, muscoli, legamenti), del sistema cardiovascolare (cuore, polmoni) ed endocrino-metabolico. Inoltre, favorisce la coordinazione e la capacità di controllo dei movimenti e facilita il mantenimento del peso ideale.

I bambini e i ragazzi che svolgono una regolare attività fisica come sport di gruppo, individuali, dimostrano una maggior fiducia nelle proprie possibilità, sono portati a una

maggior autostima, alla facilità nei rapporti sociali, a una maggior sopportazione dello stress e sono meno predisposti a sviluppare disturbi come ansia e depressione.

Preso atto che

il Parlamento europeo ha approvato una relazione sul ruolo dello sport nell'educazione, suggerendo di "riconoscere il ruolo fondamentale sociale e culturale che possono svolgere le associazioni e i club sportivi in seno alle loro comunità locali e nazionali; ritenere che le scuole, i centri sportivi nonché le associazioni e i club sportivi dovrebbero essere maggiormente coinvolti in varie forme di impegno e partecipazione della popolazione locale mediante

un migliore dialogo sociale, preferibilmente avviato dalle autorità locali (servizi per la salute, gli affari sociali e l'istruzione); sollecitando una certa vigilanza affinché i club sportivi funzionino senza fanatismi nel rispetto degli ideali sportivi e sociali;".

Impegna la Giunta regionale

a promuovere e sostenere politiche atte ad incentivare l'accrescimento delle società sportive che si sviluppano e investono in attività giovanile.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 30 maggio 2017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4715 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". A firma dei Consiglieri: Sassi, Sensoli

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

sulla base delle previsioni del pdl oggetto assembleare 4296 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" i corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina;

l'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive o dalle discipline

sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;

la Regione emana specifiche direttive per l'applicazione di tali previsioni.

Considerato che

nel caso specifico delle attività coreutiche, ivi comprese quelle ricomprese nelle discipline della competente federazione nazionale, la Regione Emilia-Romagna ha definito la qualifica regionale di maestro di danza, la quale può trovare adeguato spazio nel processo attuativo delle previsioni relative all'assistenza nelle attività motorie e sportive e alla tutela dei praticanti previsto dal richiamato progetto di legge.

Impegna la Giunta

ad individuare, nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni relative alla tutela dei praticanti, forme di valorizzazione dei percorsi formativi finalizzati al riconoscimento della qualifica regionale di maestro di danza.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 30 maggio 2017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4716 - Ordine del giorno n. 3 collegato all'oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". A firma delle Consigliere: Sensoli, Piccinini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

sulla base delle previsioni del pdl oggetto assembleare 4296 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, un Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, relativo anche alla programmazione degli interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva e degli spazi destinati alla pratica motoria e sportiva; tale Piano costituisce il principale atto di programmazione regionale

in materia di sport;

sulla base delle previsioni dell'articolo 5 del richiamato progetto di legge la Giunta regionale, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa europea, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi; tali interventi costituiscono un importante strumento attuativo delle finalità previste dalla programmazione regionale in materia di sport.

Ritenuto che

rivista un ruolo assai significativo la formazione degli operatori diretta a favorire ed accompagnare la pratica sportiva da parte di persone con disabilità, anche mediante attività adattate e specifiche;

sia necessario assicurare adeguate forme di premialità per gli interventi finalizzati a valorizzare le iniziative che prevedono specifica attenzione alla partecipazione di atleti, praticanti e pubblico costituiti da persone con disabilità e che assicurino loro la massima fruibilità degli impianti.

Impegna la Giunta e l'Assemblea,
per quanto di competenza,

a definire, nell'ambito del processo di elaborazione, approvazione ed attuazione del Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive e nella definizione dei criteri per la concessione dei contributi e affidamento degli impianti, forme di premialità per gli interventi finalizzati a valorizzare le iniziative che prevedono specifica attenzione alla partecipazione

di atleti, praticanti e pubblico costituiti da persone con disabilità e che assicurino loro la massima fruibilità degli impianti nonché elevata attenzione alla formazione degli operatori diretta a favorire ed accompagnare la pratica sportiva da parte di persone con disabilità, anche mediante attività adattate e specifiche.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta anti-meridiana del 30 maggio 2017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4717 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, Prodi, Torri, Taruffi, Foti, Rancan, Bagnari, Montalti, Sensoli

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l'Emilia-Romagna si colloca all'ottavo posto in Italia per il numero di residenti che praticano attività sportive, sia in modo continuativo che saltuario, con una percentuale superiore alla media nazionale, pari al 34,8%.

Se a tale percentuale si somma la percentuale di coloro che svolgono una qualche attività fisica (come fare passeggiate, nuotare, andare in bicicletta, altro), il totale degli abitanti attivi giunge al 67,8%.

Il progetto di legge "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" si pone l'obiettivo di promuovere lo sviluppo ed il potenziamento del settore dello sport, sia come fattore di benessere e di crescita collettiva per tutti, qualunque sia la loro età, condizione personale e sociale, che come occasione di sviluppo per tutto il territorio.

Al fine di raggiungere tali obiettivi il progetto di legge introduce nell'ordinamento regionale alcune significative azioni:

- rimozione nella pratica sportiva di tutte le barriere fisiche, sociali, anagrafiche, culturali, per la diffusione di stili di vita corretti e attraverso questi della promozione dell'inclusione sociale;

- qualificazione e valorizzazione delle organizzazioni e degli istruttori di cui esse si avvalgono per la promozione di attività sportive sul territorio;

- integrazione delle politiche regionali per la salute, per l'inclusione sociale, delle politiche educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali;

- lotta al fenomeno del doping.

Considerato che

l'avvicinamento alla pratica e alla cultura sportiva, per poter divenire elemento essenziale e consapevole della vita della persona, è preferibile avvenga sin dai primi anni di età ed in questo senso è di particolare rilievo l'alleanza con il mondo scolastico.

In tale ottica, risulta necessario valorizzare e qualificare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria e incrementare la partecipazione degli alunni alle attività motorie proposte, anche attraverso percorsi orientativi e di avvicinamento alla pratica sportiva della popolazione giovanile scolastica, in coordinamento con le istituzioni scolastiche.

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

ad avviare e sostenere nella nostra regione, in accordo con Ufficio Scolastico regionale, la sperimentazione di un Progetto Pilota triennale che valorizzi e incrementi il numero delle ore di attività motoria nella scuola primaria;

a sollecitare il competente Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) a sostenere e potenziare l'insegnamento dell'attività motoria e sportiva nella scuola primaria.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 30 maggio 2017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4718 - Ordine del giorno n. 5 collegato all'oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". A firma dei Consiglieri: Foti, Calvano, Marchetti Francesca, Rontini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 e s.m.i. (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10), prevede che il merito costituisca uno dei criteri utilizzati dalla Regione per l'attribuzione di borse di studio;

tale indirizzo è ripreso e confermato nella delibera

dell'Assemblea legislativa 20 ottobre 2015, n. 39, quando, nel tracciare gli indirizzi attuativi della L.R. 26/2001 per il diritto allo studio per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, viene ribadito "... che la concessione della borsa di studio è strettamente connessa anche ai risultati scolastici raggiunti".

Considerato che

il progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive", correlato al presente ordine del giorno, all'articolo 1, comma 4, lettera g), così come emendata, prevede di "g) promuovere, in raccordo con gli enti locali, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, la valorizzazione di atleti emergenti e delle eccellenze sportive della regione Emilia-Romagna";

dette borse di studio, in coerenza con il principio del merito dettato dalla legge regionale 26/2001, dovranno essere attribuite ad atleti emergenti emiliano-romagnoli, vincitori

di competizioni nazionali od internazionali che al contempo abbiano conseguito buoni meriti scolastici;

la dimostrazione di saper conciliare la pratica sportiva agonistica giovanile con l'attività di studio e con il buon rendimento scolastico è propedeutico a promuovere una cultura della pratica sportiva non in contrapposizione rispetto ad un efficace adempimento del percorso scolastico.

Impegna la Giunta regionale

nell'ambito della predisposizione del Piano Triennale di cui all'articolo 3 del progetto di legge correlato al presente ordine del giorno, a definire i criteri e le modalità per la concessione di borse di studio al fine di valorizzare gli atleti emergenti emiliano-romagnoli che al contempo si sono contraddistinti per merito nel rendimento scolastico, come previsto dall'articolo 1, comma 4.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 30 maggio 2017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4719 - Ordine del giorno n. 6 collegato all'oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". A firma della Consigliera: Gibertoni

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

da notizie di stampa emerge che ci sono 19 milioni di italiani che fanno sport originando un business che fattura ogni anno circa 14 miliardi, tra palestre, centri sportivi, piscine, anche spiagge dove in molti stabilimenti non manca l'istruttore di ginnastica in acqua. Dei 19 milioni circa il 24% dichiarano di svolgere pratica sportiva in maniera continuativa;

un giro d'affari che ogni anno genera 5 milioni di entrate, che coinvolge 88.614 lavoratori dello sport, l'85% per cento dei quali ha un contratto flessibile, se non proprio in nero, secondo uno studio della Nidil Cgil;

un mondo, quello dello sport denuncia il suddetto studio, dominato dal sommerso, sottopagato, precario, dove non ci sono diritti, né malattia né maternità e soprattutto nessuna assicurazione;

gli occupati nel settore sono lo 0,54% contro una media UE dello 0,72 sul totale dei lavoratori, le imprese direttamente legate ad attività sportive sono quasi 35.000;

nel nostro paese esistono 45 Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e 19 Discipline Sportive Associate (DSA); 4milioni e 535mila tesserati. Decine di migliaia gli operatori diversamente inquadrati sia nelle imprese sportive che nel non profit, che generano un notevole giro economico;

la suddetta sigla sindacale, promotrice dello studio sopra richiamato, dichiara che le Federazioni sportive che oggi riconoscono il professionismo sono quattro: Calcio, Ciclismo, Pallacanestro e Golf Tutte le altre federazioni, le associazioni e le società sportive, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni benemerite, in totale 92 enti che organizzano la pratica sportiva in oltre 72.000 associate, considerano l'attività sportiva puro dilettantismo o volontariato. Senza considerare che nessuna disciplina e nessuna federazione riconosce lo status di professionista alle donne.

Rilevato inoltre che

il lavoro di chi aiuta gli altri a fare sport (a parte commercio e industria) ha un contratto che risale al 1981, che demanda alle singole Federazioni sportive la sua applicazione. Il che significa che esiste un popolo di invisibili (tantissime sono le onlus che se ne occupano) o le palestre, le piscine, i campetti, i circoli sportivi, che il contratto non sanno nemmeno cosa sia.

Impegna la Giunta e l'Assessore competente

a farsi carico di proporre nelle sedi di confronto Stato-Regioni il tema dell'esigenza della definizione di una disciplina legislativa organica e specifica per l'attività sportiva professionistica e quella del puro dilettantismo o volontariato, per risolvere le situazioni di precarietà strutturale e persistente, per la regolamentazione delle modalità di assegnazione per la gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, per riconoscere nell'ambito delle discipline sportive lo status di professionista anche alle donne.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 30 maggio 2017

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4721 - Ordine del giorno n. 8 collegato all'oggetto 4296 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive". A firma dei Consiglieri: Bertani, Calvano, Sensoli

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

è ampiamente condiviso e riconosciuto che le attività sportive e fisico motorie rappresentano uno strumento ed una condotta di vita con diretti e benefici effetti sulle condizioni di salute delle persone, sul loro benessere psico-fisico e sulla prevenzione e la cura di malattie e la conseguente riabilitazione;

il pdl oggetto assembleare 4296 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" inserisce lo stretto rapporto fra attività sportive o fisico-motorie e salute e benessere psico-fisico fra i principi fondanti dell'intero provvedimento;

condiviso e riconosciuto che il corretto e proficuo esercizio delle attività sportive e fisico-motorie richiedono la disponibilità di personale con adeguate preparazione e competenze, per le quali sussistono nel nostro paese, come in altri, accurati percorsi di formazione, anche di livello universitario;

il pdl oggetto assembleare 4296 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" individua la centralità del tema della formazione e della preparazione del personale operante nell'ambito delle attività sportive e fisico-motorie, in particolare in relazione alla tutela dei praticanti ed al rapporto con il sistema dell'istruzione e della formazione;

la crescente attenzione all'adozione di stili di vita salubri e la qualità dei percorsi educativi presenti nel sistema universitario hanno progressivamente orientato molti giovani verso la scelta di percorsi di istruzione finalizzati al conseguimento di specifici titoli in questo settore, costituendo una leva di risorse professionali che può contribuire fortemente alla diffusione di una positiva e sana cultura dello sport ed al miglioramento delle complessive condizioni di salute e di benessere;

si prefigge di valorizzare lo stretto rapporto fra attività sportive o fisico-motorie e salute e benessere psico-fisico fra i principi fondanti dell'intero provvedimento;

le diverse riforme dei percorsi universitari succedute negli anni hanno portato l'esperienza dell'I.S.E.F. verso la

laurea magistrale in scienze motorie, oggi articolata nella laurea triennale più il biennio di specializzazione, orientati sia verso il management sia verso le competenze tecnico-scientifico sportive o le attività motorie Preventive e Adattate;

i percorsi richiamati costruiscono, con corsi di laurea di complessiva durata quinquennale, competenze proprie dello "scienziato motorio" dirette a perseguire il benessere attraverso l'attività motoria e sportiva, in relazione all'apparato muscolare, alle sue caratteristiche funzionali ed alle corrispondenti tecniche di allenamento in relazione sia all'attività educativa al gesto sportivo sia a livello ergonomico generale: un quadro di competenze vasto che può agire in un completo programma di riabilitazione e funzionalità motoria, potendo cooperare ed affiancarsi a professionalità quali la fisioterapia;

tuttavia oggi coloro che hanno conseguito la laurea magistrale, di durata quinquennale, in Scienze motorie possono operare esclusivamente in ambito extra sanitario, riducendo le opportunità e gli sbocchi professionali dei laureati e degli specialisti in scienze motorie e dall'altro ancora sottraendo un patrimonio collettivo, quale quello costituito dalle persone con adeguata formazione acquisite in percorsi universitari, dalla possibilità di utilizzo presso le strutture sanitarie;

in altri paesi europei figure analoghe a quelle dei nostri laureati in scienze motorie, a maggior ragione a fronte del possesso della laurea magistrale classe L67 (scienze e tecniche dell'attività motoria preventiva e adattata) operano non solo nei contesti extra sanitari, ma anche in ambito ospedaliero;

si pone quindi l'esigenza di prevedere adeguate soluzioni normative per il coinvolgimento degli scienziati motori nelle équipes sanitarie, definendo altresì, mediante accordi da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni, le specifiche attività ad essi attribuibili.

Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta e l'Assemblea,
per quanto di competenza,

1. a richiedere al Governo ed al Parlamento l'inserimento della laurea magistrale, di durata quinquennale (classe L67) in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate fra i titoli utili per l'esercizio della professione nelle équipes sanitarie;

2. a porre all'attenzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni il tema dell'esercizio della professione, attraverso un'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da parte dei laureati in scienze motorie nelle équipes sanitarie.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta anti-meridiana del 30 maggio 2017